

- di procedere a definire pesature per le componenti dei requisiti dirimenti ed una nuova soglia di accettabilità di errore per i requisiti non dirimenti;
- che, congruentemente con le premesse sopra esposte, a decorrere dai controlli relativi a ricoveri con dimissioni avvenute dal 1° gennaio 2010, l'assenza di uno degli elementi della cartella clinica di seguito elencati, costituisce condizione per la non rimborsabilità del ricovero parziale o totale:
 - N° progressivo cartella clinica (100%)
 - Generalità della persona assistita (100%)
 - Struttura dove avviene il ricovero (100%)
 - Data di ingresso e di uscita del paziente (100%)
 - Nel caso di prestazione di DH per ogni accesso data ed orario di ingresso e di uscita e camera/posto letto dove viene ricoverato il paziente (100%)
 - La SDO firmata dal medico della UO (anche sigla) (100%)
 - Gruppo di requisiti (somma 100%)
 - a. Il motivo del ricovero (nel foglio di ricovero o nel diario medico in 1° giornata o nella documentazione di valutazione all'ingresso) (peso 20%)
 - b. Anamnesi patologica prossima (peso 10%)
 - c. Esame obiettivo all'ingresso (40%) firmato (anche sigla) (20%) e datato (10%) (peso totale della voce 70%)
 - Nel caso di ricoveri riabilitativi: firmati dal medico facente parte della equipe riabilitativa il progetto ed il programma riabilitativo individuale (PRI, pri) (100%)
 - Il consenso informato, firmato dal medico e dal paziente, all'intervento chirurgico ed alle trasfusioni (90%) datato (10%). *(Questo requisito non supera la normativa vigente e quindi non solleva la struttura dalle responsabilità derivanti dall'obbligo di raccogliere il consenso informato in tutti i casi previsti dalla normativa vigente non contemplati nel requisito stesso).*
 - Gruppo di requisiti (somma 100%)
 - a. Documentazione/cartella anestesiologicala (chiaramente nei casi in cui l'anestesista prende parte all'intervento) riportante il monitoraggio intraoperatorio (40%)
 - b. Verbale operatorio incompleto: descrizione dell'intervento, identificazione degli operatori, data e durata dell'intervento (60%);
 - Lettera di dimissione comprendente almeno: data di stesura, identificazione del medico

redattore, una sintesi descrittiva del decorso clinico, le eventuali terapie e prescrizioni diagnostiche previste (100%);

- Per i restanti requisiti della cartella clinica di cui alla DGR VIII/9014 si stabilisce che non più di due degli stessi possa avere più del 20% di mancanze rispetto al totale delle registrazioni attese;

VISTI:

- il D.P.R. 309/90 *“Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”* e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge n. 12/2001 *“Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore”* che, tra l'altro, aggiunge l'Allegato III-bis *“Farmaci che usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate”* al citato D.P.R. n. 309/90;
- e la Legge n. 38/2010 *“Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”* che apporta ulteriori modifiche al suddetto D.P.R. 309/90;

RICHIAMATA la DGR n. 18475 del 30 luglio 2004, avente ad oggetto *“Partecipazione alla spesa farmaceutica - Aggiornamento del regime di esenzione a favore di soggetti assistiti”* che ha confermato l'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria per l'assistenza farmaceutica territoriale, tra l'altro, per *“gli assistiti a cui siano prescritti i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore severo di cui alla Legge n. 12/2001, per i quali è consentita la prescrizione in un'unica ricetta di un numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di 30 giorni”*;

RICHIAMATO l'Allegato 11 *“Farmaceutica e Protesica”* alla citata DGR n. VIII/10804 del 16.12.2009 nella parte in cui prevede:

“Per facilitare ulteriormente l'accesso alle terapie del dolore da parte dei malati, richiamata la delibera di Giunta Regionale n. VII/20954 del 16.02.2005, l'elenco dei farmaci del dolore, di seguito riportato, aggiorna e sostituisce integralmente l'elenco delle specialità medicinali di cui alla nota prot. n. H1.2005.7891 del 18 febbraio 2005, prescrivibili a carico del SSR, a partire dal 1 gennaio 2010: